

# Un primo commento alla nuova disciplina fiscale dei beneficiari di trust esteri

**Il D.L. n. 124/2019 interviene sul tema della tassazione dei redditi in capo ai beneficiari fiscalmente residenti in Italia di trust esteri**



**Pierpaolo Angelucci**

Dottore commercialista presso Scarioni Angelucci,  
Studio tributario associato, Milano

*La nuova norma statuisce la tassazione dei proventi percepiti dai beneficiari di trust opachi localizzati in Paesi che si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis TUIR. Posto che sono esclusi sia gli Stati membri dell'UE sia quelli aderenti allo SEE, come Malta e Liechtenstein, la nuova disciplina potrebbe avere impatto su trust localizzati in Paesi finora considerati white list come la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, nonché il Regno Unito a seguito della Brexit. Viene, inoltre, introdotta una regola per cui qualora non sia possibile determinare se la somma percepita dai beneficiari abbia la natura di reddito o di patrimonio, sia qualificata reddito.*

L'art. 13 del Decreto Legge (D.L.) n. 124/2019 prevede l'inserimento nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di nuove disposizioni relative alla tassazione dei redditi dei trust esteri in capo ai beneficiari residenti in Italia. La relazione illustrativa e la relazione tecnica affermano che la norma risolve problematiche di carattere interpretativo prevedendo esplicitamente la tassazione in capo ai beneficiari residenti in Italia dei redditi distribuiti da trust localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata.

La disciplina previgente prevedeva la tassazione dei beneficiari residenti solo in caso di trust trasparenti, ossia quando i beneficiari sono titolari del diritto di ricevere il reddito realizzato dal trust in ogni periodo di imposta. In questo caso la tassazione avviene per imputazione, a prescindere dall'effettiva distribuzione. Con riferimento, invece, ai beneficiari di trust opachi, quindi nei casi in cui le distribuzioni siano rimesse alla discrezionalità del trustee, le somme distribuite ai beneficiari non erano assoggettabili a tassazione in capo a questi ultimi, come anche chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 48/2007. In mancanza di un'indicazione legislativa, ciò avrebbe potuto ritenersi valido a prescindere dal Paese di residenza del trust opaco nonché dall'effettiva imponibilità dei redditi all'estero in capo all'ente. La posizione espressa in passato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 61/2010 circa i trust opachi esteri costituiti in Paesi black list secondo cui "alla tassazione ridotta in capo ai trust corrisponderebbe,

comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il [...] citato art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR" non era sorretta da un chiaro dato normativo, ed è per tale motivo che la relazione tecnica alla nuova norma afferma che i redditi che ora risulteranno attratti a tassazione in precedenza potevano essere ritenuti non imponibili, data l'incertezza del quadro normativo.

La nuova norma interviene in tale contesto prevedendo la tassazione dei proventi provenienti da trust opachi localizzati in Paesi che, con riferimento ai redditi conseguiti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis TUIR. Il rinvio a tale disposizione esclude espressamente dal novero dei Paesi a fiscalità privilegiata gli Stati appartenenti all'Unione europea (UE) e quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Al riguardo, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 agosto 2016 ha precisato che "ai fini dell'applicazione delle disposizioni in commento, tra i Paesi SEE trasparenti, oltre all'Islanda e alla Norvegia, può essere incluso anche il Liechtenstein".

Tenendo conto di questa esclusione, che favorisce Paesi come Liechtenstein e Malta, per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata l'art. 47-bis TUIR richiede che:

- a) in caso di controllo dell'ente estero vale la regola della tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto l'ente se residente in Italia;
- b) in mancanza del requisito del controllo si pone riferimento alla circostanza per cui il livello nominale di tassazione sia inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, considerando eventuali regimi speciali.

Poiché nel caso dei trust appare difficilmente considerabile l'ipotesi del controllo da parte di un beneficiario, si dovrebbe porre riferimento al livello nominale di tassazione, calcolato tenendo altresì conto di eventuali regimi speciali. Posto che la valutazione dell'impatto dei regimi speciali sul livello di tassazione nominale dei redditi del trust richiederebbe la disponibilità di informazioni che il beneficiario di trust non può

sempre facilmente disporre, si osserva che anche la stessa individuazione di un regime speciale secondo la definizione dell'art. 47-*bis* TUIR non è un esercizio di facile soluzione, viste le diverse condizioni dettate dalla norma. A titolo esemplificativo, poiché sono considerati regimi speciali quelli che non sono applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti attività analoghe e che risultano fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali, ci si deve chiedere se siano esclusi o meno da tale definizione i regimi di favore applicabili ai *trust* i cui proventi affluiscono da fonti estere e i cui disponenti e/o beneficiari sono residenti in un Paese diverso da quello in cui è considerato residente il *trust*.

Proprio sulla base di tali condizioni ci potrebbero essere ordinamenti di alcuni Paesi, finora mai considerati alla stregua di paradisi fiscali, nell'ambito dei quali la fiscalità dei redditi dei *trust* risulta particolarmente di favore e che, di conseguenza, potrebbero essere destinatari della nuova disciplina. Si pensi, ad esempio, agli assai diffusi *Foreign Trusts* neozelandesi o ai *trust* localizzati negli Stati Uniti d'America (USA), nonché addirittura ai *trust* inglesi a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE. In questi casi vi sarebbe, comunque, la possibilità di applicare la circostanza esimente che richiede la dimostrazione che tramite l'ente estero non si consegue l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata. A tal riguardo, ci si dovrebbe interrogare se il conseguimento da parte del *trust* di redditi di natura finanziaria che scontano ritenute alla fonte nei Paesi di residenza degli emittenti degli strumenti finanziari possa essere un elemento idoneo per far ritenere realizzata la circostanza esimente.

La nuova norma, inoltre, introduce all'art. 45 TUIR il comma 4-*quater* che dispone che in caso di attribuzione di somme ai beneficiari di *trust* esteri, qualora non sia possibile determinare se la somma percepita abbia la natura di reddito o di patrimonio, questa debba essere qualificata come reddito. La nuova regola coinvolge tutti i *trust* esteri a prescindere dalla localizzazione in un Paese a fiscalità privilegiata. Starà alla prassi chiarire le modalità attraverso cui il *trust* in occasione della distribuzione di somme può indicare la distinzione tra reddito e patrimonio, ma si può ipotizzare che assumeranno rilevanza le informazioni desumibili dai bilanci dei *trust*, laddove siano previsti.

Giova infine rammentare che, nonostante la qualifica di redditi di capitale, in assenza di un'imposta sostitutiva *ad hoc*, sia i redditi imputati a beneficiari di *trust* trasparenti sia i redditi distribuiti da *trust* opachi localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, sono assoggettati a tassazione in capo ai beneficiari con le ordinarie aliquote IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).